

Il principio della parità di trattamento, quale è enunciato all'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1993, n. 1945, osta ad una normativa nazionale che stabilisce l'importo minimo di una prestazione in danaro, al quale è subordinato il relativo pagamento a favore di un cittadino comunitario residente in un altro Stato membro, ad un livello superiore all'importo richiesto quando tale pagamento ha luogo all'interno dello stesso Stato membro, in una situazione in cui il pagamento verso un altro Stato membro non comporti spese superiori rispetto al pagamento della stessa prestazione all'interno del primo Stato membro.

(¹) GU C 174 del 19.6.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 settembre 2000

nel procedimento C-42/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): Fábrika de Queijo Eru Portuguesa Ld.^a e Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância (¹)

(«Libera circolazione delle merci — Tariffa doganale comune — Voce tariffaria — Formaggi o caseine — Regolamento (CEE) n. 3174/88»)

(2000/C 335/18)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-42/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fábrika de Queijo Eru Portuguesa Ld.^a e Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância, interveniente: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione della nomenclatura combinata quale risulta dall'allegato I al regolamento della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e ad alla tariffa doganale comune (GU L 298 pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 26 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato primo del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1998 n. 3174, che modifica l'allegato primo del regolamento del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto ottenuto dal latte scremato con aggiunta del caglio e composto per il 50 % di acqua, per lo 0,9 % di grassi, per il 5,7 % di fosforo, per il 2 % di sale e di caseina deve essere classificato nella sottovoce tariffaria 0406 90 11 intitolata altri formaggi: — destinati alla trasformazione.

(¹) GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

26 settembre 2000

nella causa C-205/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/89/CEE — Pedaggi — Autostrada del Brennero — Divieto di discriminazioni — Obbligo di fissare le aliquote dei pedaggi in funzione dei costi della rete di infrastrutture di cui trattasi»)

(2000/C 335/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-205/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora L. Pignataro e signor A. Buschmann) contro Repubblica d'Austria (agente: signor H. Dossi), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, da un lato, avendo proceduto, il 1° luglio 1995 ed il 1° febbraio 1996, ad aumenti del prezzo dei pedaggi per l'intera autostrada del Brennero, arteria di transito attraverso l'Austria utilizzata per lo più da autocarri di peso superiore a 12 tonnellate provenienti da altri Stati membri, e, dall'altro, non avendo applicato i citati pedaggi esclusivamente al fine di coprire i costi connessi alla costruzione, all'esercizio ed allo sviluppo dell'autostrada del Brennero, la Repubblica d'Austria è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), ed a quelli derivanti dall'art. 7, lett. h), della stessa direttiva, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, M. Wathelet, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 settembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Da un lato, avendo proceduto, il 1° luglio 1995 ed il 1° febbraio 1996, ad aumenti di prezzo dei pedaggi del percorso completo dell'autostrada del Brennero, arteria di transito attraverso l'Austria utilizzata in maggioranza da autoveicoli di peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate, immatricolati in altri Stati membri, ad esclusione dei percorsi parziali di questa stessa autostrada utilizzati in grande maggioranza da autoveicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate, destinati allo stesso tipo di trasporto, immatricolati in Austria, e, dall'altro, non avendo applicato i citati pedaggi esclusivamente al fine di coprire i costi connessi alla costruzione, all'esercizio ed allo sviluppo dell'autostrada del Brennero, la Repubblica d'Austria è venuta meno, rispettivamente, agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 7, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, ed a quelli derivanti dall'art. 7, lett. h), della stessa direttiva.*
- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

26 settembre 2000

nella causa C-225/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento — Appalti pubblici di lavori — Direttive 71/305/CEE, come modificata dalla direttiva 89/440/CEE, e 93/37/CEE — Costruzione e manutenzione di edifici scolastici dirette dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord»)

(2000/C 335/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-225/98, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Nolin), contro Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e A. de Viéville-Bréville), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevati su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nonché della direttiva del

Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GU L 210, pag. 1), ed in particolare dei suoi artt. 12, 26 e 29, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), ed in particolare dei suoi artt. 8, 11, 22 e 30, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 26 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *In occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevati su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nonché degli artt. 12, n. 5, 26 e 29, n. 2, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, e degli artt. 8, n. 3, 11, n. 5, 22, n. 2 e 30, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

(¹) GU C 258 del 15.8.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 settembre 2000

nella causa C-322/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht di Amburgo) Bärbel Kachelmann contro Bankhaus Hermann Lampe KG (¹)

(«Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Condizioni inerenti al licenziamento»)

(2000/C 335/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-322/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma